Automobile Club d'Italia
SPORT

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sentenza CS 1/20

L'anno 2020, il giorno 7 del mese di febbraio, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello

composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Federico Di Matteo	Componente Relatore
Cons. Silvestro Maria Russo	Componente

Con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di revisione della sentenza n. CS7/19 della Corte Sportiva, presentata dal

licenziato Ghinzani Arco Motorsport, in data 19.12.2019.

Fatto

1. Ghinzari Arco Motorsport ha proposto richiesta di revisione o di revoca ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di giustizia sportiva della sentenza n. 7/2019 della Corte sportiva d'appello con la quale è stato respinto l'appello proposto avverso la decisione del Collegio dei commissari sportivi dell'autodromo internazionale di Monza del 19 ottobre 2019, n. 14 di irrogazione della sanzione dell' "annullamento di tutti i tempi delle qualifiche (Q1 e Q2) per non conformità tecnica (art. 2.7 Regolamento tecnico Porsche Carrera Cup Italia 2019)".

1.1. Dopo aver descritto il contesto nel quale era stata irrogata la sanzione contestata, il ricorrente sviluppa due argomentazioni che possono essere così esposte:

a) la sanzione del Collegio dei commissari sportivi – annullamento di tutti i tempi delle qualifiche – si porre in contrasto con la previsione dell'art. 7.1. del Regolamento di settore velocità in circuito allegato al Regolamento sportivo nazionale ove è prevista la facoltà dei Commissari di "procedere all'annullamento unicamente dei tempi conseguiti con vetture risultate irregolari"; il Collegio dei commissari, pertanto, non avrebbe potuto far seguire all'infrazione commessa l'annullamento di tutti i giri della sessione di prove, ma solo di quelli nei quali era stata utilizzata la vettura in maniera irregolare e, dunque, dei primi sei;

b) la sanzione irrogata dal Collegio dei commissari sportivi dovrebbe essere rivista alla luce dello ius superveniens costituito dalla modifica dell'art. 128 del Regolamento sportivo nazionale

apportata dalla Giunta sportiva ACI nella riunione del 2 ottobre 2019 mediante la tripartizione dell'illecito costituito dalla non conformità tecnica della vettura che, ora, risulta punito con diversa sanzione, progressivamente aumentata dal caso, di minor gravità, della "non conformità dovuta a errori di montaggio o mancanze che certamente non comportano né vantaggi, né violazioni di norme di sicurezza" a quello intermedio della "non conformità dovute a regolazioni o errori di montaggio che potrebbero essere non volontarie, e che potrebbero comportare vantaggio o violazioni di norme di sicurezza" e fino al caso, più gravemente punito, di "non conformità dovute a lavorazioni o altre operazioni, eseguite scientemente, indipendentemente dal fatto che comportino o meno vantaggi".

Afferma il ricorrente che, nella riportata tripartizione, la sua condotta andrebbe ricondotta alla categoria A con conseguente applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda, non quella dall'annullamento dei tempi di gara.

Domanda, dunque, che, in revisione della pronuncia già adottata, questa Corte voglia disporre la riapertura del giudizio ed applicare la diversa sanzione medio tempore prevista.

2. La Procura federale, nelle conclusioni rese verbalmente, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di revisione o revoca poiché diretta nei confronti del solo dispositivo e, dunque, quando ancora è possibile proporre impugnazione al Collegio di Garanzia per lo sport, e per essere i motivi proposti diversi da quelli tassativamente indicati all'art. 63 Regolamento sportivo nazionale.

3. All'udienza del 7 febbraio 2020 le parti sono state ascoltate e all'esito della camera di consiglio riservata l'adozione della decisione.

Diritto

A. La richiesta di revisione o revoca della sentenza di questa Corte sportiva d'appello n. 7 del 2019 ai sensi dell'art. 63 del Regolamento sportivo nazionale è inammissibile.

A.1. L'art. 63, comma 1, del Regolamento sportivo nazionale consente di proporre domanda di revisione avverso le decisioni della Corte sportiva di appello (e della Corte federale d'appello) per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport,

ovvero quando il ricorso non sia accolto, quando "la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili".

In definitiva, dunque, la domanda di revisione – anche a voler prescindere dalla sua proponibilità avverso il dispositivo – è dunque possibile solo per il caso di nuove emergenze probatorie idonee ad orientare in senso diverso la decisione assunta.

Precisamente, è possibile richiedere la revisione solo a condizione che sia stata accertata, successivamente alla decisione, la falsità di una prova posta alla base del convincimento del

giudice ovvero se è stata formata o solamente acquisita una prova che in precedenza il giudice non aveva potuto considerare e decisiva per la risoluzione del caso esaminato.

A.2. L'art. 63, comma 2, poi, consente di domanda la revoca delle decisione della Corte sportiva d'appello (e della Corte federale d'appello), ancora una volta a condizione che sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, ovvero quando il ricorso non sia accolto, nel caso in cui "la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante".

Si tratta dell'errore di fatto, comunemente detto revocatorio, che consiste in una svista nella quale sia incorso il giudice e che consente di rimuovere la sentenza, tuttavia, solo se risulti da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

I motivi di revisione e di revoca, per essere rimedi a critica vincolata, sono tassativi.

A.3. I motivi per i quali l'odierna ricorrente richiede disporsi la revisione o la revoca della sentenza non rientrano in quelli testè descritti.

Quanto al motivo indicato al punto 1.1 sub a) della parte in fatto, si è all'evidenza dinanzi ad un nuovo motivo di impugnazione della sanzione irrogata dal Collegio dei commissari sportivi, che il ricorrente avrebbe dovuto proporre all'atto dell'originaria impugnazione e che risulta ora precluso dalla consumazione del potere di impugnazione.

Quanto al motivo indicato al punto 1.1. sub b) della parte in fatto, il c.d. ius superveniens, esso non costituisce – né può essere assimilato in via di interpretazione estensiva – una nuova acquisizione probatoria né tanto meno un errore di fatto.

A.4. Lo ius superveniens può assumere rilievo, invece, in fase di esecuzione della sanzione secondo un principio generale dell'ordinamento (che può trarsi dall'art. 673 Cod. proc. pen. sul quale, per una chiara indicazione giurisprudenziale, cfr. Cass. pen. 5248/2017).

Va premesso che, come già chiarito in precedenti pronunce del TNA (e in particolare nella decisione n. 6/2010) spetta agli organi amministrativi sportivi il compito di adottare le misure necessarie a dare esecuzione, nell'ordinamento sportivo, al comando giurisdizionale.

La fase esecutiva della decisione n. 7 del 2019 coincide con l'omologazione dei risultati dalla competizione.

L'art. 160 "Omologazione dei risultati delle competizioni" prevede, infatti, al quarto comma che "Qualora pendano appelli contro le decisioni del Collegio o del giudice, l'omologazione relativa ai risultati impegnati è sospesa sino a che non diventi definitiva la decisione del TNA.

Non appena depositata la sentenza del TNA, l'ACI provvede ad autorizzare l'organizzatore ad emanare la classifica definitiva ed a notificarla agli interessati, nonché ad omologare i risultati della competizione".

Il ricorso alla Corte sportiva d'appello ha comportato il differimento della fase di esecuzione della sanzione al momento dell'omologazione dei risultati.

Ghinzani Arco Motor sport potrà, allora, rivolgere la sua istanza di applicazione dello ius superveniens ai giudici sportivi ed agli organi competenti all'omologazione dei risultati, cui spetterà valutare:

a) se la nuova disciplina sanzionatoria abbia ad oggetto medesime condotte già sanzionate in precedenza;

b) se la nuova disciplina, per il trattamento sanzionatorio riservato, costituisca una lex mitior;

c) se il regolatore abbia disposto o meno l'applicazione retroattiva (id est. anche a casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della stessa) del nuovo (in tesi più favorevole) trattamento sanzionatorio;

d) infine, qualora sia data risposta negativa a tale ultimo interrogativo, se la deroga possa trovare valida giustificazione in altre ragioni, che, per quanto non esplicitate, possano ricavarsi, comunque, dalla scelta effettuata.

B. In conclusione, la domanda di revisione o revoca è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di revisione o revoca.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Relatore

Federico Di Matteo

Il Presidente

Claudio Zucchelli